



seguente rapporto.

L'art. 10 dell'accordo previdenziale 6 ottobre 1951 stabilisce che il personale che abbia compiuto 30 anni di servizio effettivo, oppure il 50° anno di età e 25 anni di servizio effettivo, può, con il consenso dell'amministrazione, optare per il collocamento a riposo.

In applicazione delle norme di cui al citato articolo, il Capo ufficio rag. Pio Filippi ha inoltrato domanda in data 30 maggio 1955, intesa ad ottenere il collocamento anticipato in quiescenza, con effetto 1° agosto 1955.

Il rag. Filippi ha 59 anni di età, un'anzianità di servizio effettiva di anni 34 e possiede, quindi, i requisiti di cui al citato articolo: in relazione allo stipendio raggiunto di £ 143.312 mensili lordi per 16 mensilità, il predetto verrebbe a fruire di una rendita vitalizia pari a £ 95.541 mensili lordi per 12 mensilità, corrispondente al 50% della retribuzione annua.

Il Direttore generale, vista